



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
ROBERTO SIMONE	Consigliere
LAURA IRENE EMILIA GIRALDI	Consigliere
GABRIELE POSITANO	Consigliere

Oggetto:

Processo civile -
Notificazione a familiare
ultraquattordicenne
Ad. CC 8 aprile 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10443/2025 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ già elettivamente domiciliato presso lo studio legale
dell'avvocato ██████████ ██████████ ed attualmente
domiciliato per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
del nominato difensore di fiducia;

-ricorrente-

contro

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco in atti indicato,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████, presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per
legge;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 353/2025
depositata il 27/01/2025;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;



FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Napoli conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli [REDACTED] [REDACTED] per occupazione abusiva dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] (già via [REDACTED]), ed. [REDACTED], deducendo che l'alloggio era occupato abusivamente dal settembre 2005 e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione.

Il [REDACTED] veniva dichiarato contumace.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13255/2016, in accoglimento della domanda attorea, accertava l'occupazione abusiva dell'immobile dal settembre 2005 e condannava il [REDACTED] al rilascio dell'immobile e al pagamento di euro 3.815,75 a titolo di indennità di occupazione abusiva, nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello il [REDACTED] nel 2024, deducendo l'inesistenza e la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e di conseguenza la nullità di tutti gli atti di esso nonché della sentenza del tribunale. In subordine, chiedeva la rimessione della causa al primo grado; in via residuale, chiedeva la dichiarazione di prescrizione delle somme richieste per indennità di occupazione, nonché del diritto dell'istante al subentro nell'assegnazione dell'alloggio oggetto del giudizio.

Si costituiva il Comune di Napoli eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto, asserendo la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado perfezionatasi in data 25 settembre 2015 nelle mani del figlio del [REDACTED] maggiore di 14 anni, presso l'immobile oggetto di causa.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 353/2025, in accoglimento delle eccezioni dell'Ente, dichiarava l'inammissibilità dell'appello e condannava il [REDACTED] al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.



2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [REDACTED] affidato a un unico motivo.

Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

È stata depositata dal consigliere delegato proposta di definizione accelerata del ricorso, del quale si evidenzia l'inammissibilità.

Il [REDACTED] ha depositato istanza di decisione.

Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte

I Difensori non hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli dichiarava l'appello – proposto a distanza di ben otto anni della pubblicazione della sentenza impugnata - inammissibile per tardività: la corte di merito rilevava che la notifica dell'atto di citazione del 2015 era pienamente valida, essendo stata effettuata presso l'immobile di residenza del convenuto e a mani del figlio, [REDACTED] il quale all'epoca aveva quindici anni (quasi sedici). Secondo l'art. 139, co. 2, c.p.c., la consegna a un familiare è valida purché questi non sia minore di quattordici anni o palesemente incapace. Essendo stata superata la soglia dei quattordici anni, la Corte riteneva perfezionata la notifica e, di conseguenza, tardivo il gravame proposto ben oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.

2. [REDACTED] articola in ricorso un unico motivo, con cui denuncia <<l'applicazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 Cpc per la violazione dell'art. 139 co. 2 Cpc in relazione all'art. 160 Cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale non ha rilevato la nullità della notificazione e non ha annullato la sentenza del giudice di prime cure. Sostiene che l'ufficiale giudiziario non aveva verificato né l'età effettiva del minore, né la presenza di altri soggetti maggiorenni idonei a ricevere l'atto, né la capacità del minore stesso. Osserva che la notifica non riportava tali



indispensabili accertamenti, con conseguente nullità della notificazione e invalidità dell'intero giudizio di primo grado.

3. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, per plurimi motivi.

Precisamente, l'inammissibilità consegue:

- al fatto che l'art. 139 c.p.c. stabilisce una presunzione legale di idoneità e capacità per il familiare convivente che abbia compiuto i quattordici anni. E dal giudizio di merito è risultato pacifico che il figlio del ricorrente avesse quindici anni al momento della consegna;

- in considerazione dei limiti ai poteri dell'Ufficiale Giudiziario: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini approfondite sulla maturità del ricevente, potendosi limitare a un esame superficiale per escludere la "palese incapacità", condizione che nel caso di specie non è stata nemmeno allegata;

- perché il motivo si risolve, in larga parte, in una critica fattuale all'operato dell'ufficiale giudiziario e alla valutazione della corte di merito;

- al fatto che il ricorso censura una questione di diritto già pacificamente risolta da questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 3404/2024 e n. 5669/2014) e non offre alcun argomento nuovo idoneo a rimettere in discussione l'orientamento consolidato.

Pertanto, correttamente la corte d'appello ha ritenuto inammissibile perché tardiva l'impugnazione, proposta a ben otto anni dal deposito della sentenza di primo grado sul presupposto, fallace, che l'appellante, a cagione della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non avesse avuto in precedenza alcuna notizia dell'esistenza del giudizio

In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, in conformità della proposta di definizione accelerata, il ricorso va dichiarato inammissibile e va affermato il seguente principio di diritto:



<<In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica>>.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, essendo la presente pronuncia conforme all'originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, tenuto conto che la parte ricorrente ha insistito nella richiesta di decisione nonostante l'evidente conformità della proposta di definizione all'orientamento consolidato di questa Corte, con aggravio ingiustificato dell'attività processuale.

Infine, all'inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente:

a) alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che: liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;



b) al pagamento, in favore di parte resistente, dell'ulteriore somma di euro 1.500, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;

c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di euro 1.000, ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;

- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;

Così deciso in Roma, l'8 aprile 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Lina Rubino

